



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Prot. n.

Pieve Santo Stefano, 22/01/2024

oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto del parco eolico denominato “Badia del Vento”, in comune di Badia Tedalda (AR); proponente FERA S.r.l. Contributo tecnico istruttorio.

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
via Novoli n.26
50127 Firenze

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

In relazione al progetto del parco eolico denominato “Badia del Vento”, in comune di Badia Tedalda (AR) composta da n.7 aerogeneratori ed opere connesse, che vede come soggetto proponente F.E.R.A. srl., questo servizio Demanio Forestale:

VISTA la L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana e relativo Regolamento Forestale attuativo 48/R del 2003 e le relative competenze di questa Unione Montana dei comuni della Valtiberina Toscana in materia di vincolo idrogeologico e tutela forestale;

DATO ATTO CHE la trasformazione di bosco relativa alla posa in opera degli aerogeneratori, che determini l'eliminazione della vegetazione forestale, dovrà essere compensata da rimboschimento degli stessi terreni per una superficie pari a quella trasformata, da eseguirsi a cura e spese del proponente FERA s.r.l. oppure al pagamento all'Ente competente (Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana) delle somme corrispondenti alle superficie boschiva oggetto di trasformazione.

CONSIDERATO CHE il proponente ha dichiarato (vd Elaborato 5.2 B_Studio di impatto ambientale, 4.16.1. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO) di non avere terreni per effettuare il rimboschimento compensativo e che pertanto, non ha predisposto idoneo progetto di rimboschimento a firma di professionista abilitato.

RICHIAMATO l'Art.44 comma 6 della Legge Forestale 39/2000 “Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività programma”.

Si comunica che il proponente FERA s.r.l. dovrà procedere con il pagamento a questa Unione Montana delle somme corrispondenti alla superficie boschiva oggetto di trasformazione secondo quanto indicato nel Regolamento Forestale 48r del 2003, Art.81 comma 6 “Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento,all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge forestale, di un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione”.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del settore 2
gestione del territorio
E.Q. geom.Stefano Romolini